

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**Diciottesima Sezione Civile**

***IL GIUDICE Onorario***

- ***Il giorno 16 Giugno 2022***
- Visto l'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 che ha prorogato al 31 dicembre 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 221, d.l. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77/ e 23, commi da 2 a 9-ter d.l. n. 137/2020 così come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020;
- Visto il proprio provvedimento, regolarmente comunicato alle parti costituite, con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- Lette le note depositate da parte ricorrente;
- Lette le memorie di parte resistente;
- Esaminati i documenti in atti;
- Emette il seguente provvedimento depositato telematicamente:

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE  
CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice onorario dr.ssa Adele Pezone ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente:

**TRA**

**I** [REDACTED] nato il 10/12/1998, a Guarapari – ES, **O** [REDACTED] nato il 14/07/2002, a Guarapari – ES, con il patrocinio dell'Avv. SANTORO CLAUDIA, con elezione di domicilio in Salerno, via M. Vernieri, 23 presso lo studio del difensore;

- ricorrenti -

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- resistente -

**NONCHE'**

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege –

**OGGETTO:** riconoscimento della cittadinanza italiana

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti di [REDACTED] nato il [REDACTED] a Caravaggio, (Bg) Italia, cittadino italiano, emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino del Paese di accoglienza e che aveva pertanto trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.

Il Ministero si è costituito in giudizio e nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che la linea di discendenza esposta da parte ricorrente era stata interrotta a seguito dell'adozione da parte del Governo provvisorio della Repubblica brasiliana del decreto n. 58 A del 15/12/1889, che aveva previsto la cosiddetta Grande Naturalizzazione, disponendo che tutti i cittadini stranieri presenti nel territorio

brasiliano alla data del 15/11/1889 sarebbero stati considerati cittadini brasiliani, salvo che rendessero dichiarazione in contrario dinanzi al rispettivo Comune nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto, rifiutando l'acquisto della cittadinanza brasiliana, rifiuto che poteva essere manifestato anche dinanzi al consolato del Paese di origine, secondo quanto disposto con successivo decreto n. 386 del 1889.

Il Ministero ha evidenziato che in base all'art. 11 del codice civile del Regno d'Italia, approvato con r.d. n. 2358 del 1865, che all'epoca conteneva la disciplina della cittadinanza, l'acquisto di una cittadinanza straniera comportava automaticamente la perdita dello *status* di cittadino italiano e ciò a prescindere dalla volontarietà di tale acquisto, a differenza di quanto sarebbe stato successivamente previsto dalla legge n. 555 del 1912, che dettò la disciplina organica della cittadinanza in conformità alle nuove esigenze scaturite dai consistenti flussi migratori dall'Italia verso i Paesi d'oltreoceano.

Ne conseguiva, secondo la parte resistente, che, se anche l'avo dei ricorrenti non avesse usufruito della Grande Naturalizzazione, comunque la linea di discendenza esposta nel ricorso risultava interrotta in base alle norme del codice civile del 1865, perché [REDACTED], a Guarapari – ES, figlio dell'avo italiano, aveva perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto della cittadinanza brasiliana *iure loci*, secondo la legislazione del Paese di residenza, non essendo ancora in vigore al momento della sua nascita la norma introdotta dall'art. 7 della legge n. 555 del 1912, che nell'ipotesi descritta consentiva ai figli degli emigrati italiani nati all'estero di conservare la doppia cittadinanza.

\*\*\*\*\*

Nel ricorso gli istanti riportavano la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille.

I ricorrenti hanno depositato a riprova della cittadinanza italiana dell'avo [REDACTED] il certificato di nascita. I ricorrenti hanno inoltre prodotto il certificato di matrimonio del sig. [REDACTED] con la sig.ra [REDACTED]. Risulta inoltre dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che il predetto sig. [REDACTED], non si naturalizzò nel corso della sua vita cittadino brasiliano e, pertanto, non perse la cittadinanza italiana e la trasmise *iure sanguinis* al figlio [REDACTED] nato il 19/01/1896, a Guarapari – ES.

Ebbene – contrariamente a quanto sostenuto da recente giurisprudenza della Corte d'Appello di Roma - la tesi del Ministero non ha fondamento.

Nel merito, con la cd. Grande naturalizzazione del 1889-1891 il governo provvisorio della Repubblica brasiliana, nel 1889, decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre di quell'anno, salva dichiarazione in contrario da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quel decreto.

Tale norma che, d'imperio, imponeva la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data di pubblicazione del decreto, salvo rinuncia da manifestarsi espressamente entro 6 mesi, deve essere necessariamente posta in stretta

correlazione con l'art.11 del Codice civile del 1865 all'epoca vigente e ciò perché secondo le norme del diritto internazionale *le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume*; l'art.11 del Codice civile del 1865, al comma 2, prevede che la cittadinanza si perde da *colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero*.

In tema di cittadinanza, l'acquisto della cittadinanza straniera, non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero se verificatosi senza il concorso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.

Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino che può perdersi solo per rinuncia.

Ne consegue che dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non ne può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana.

Perché possa aversi una interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.

A questo riguardo si osserva che nel caso di specie, a fronte del certificato negativo di naturalizzazione dell'avo [REDACTED] prodotto dai ricorrenti, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del figlio, [REDACTED], prova di cui era onerata l'amministrazione resistente, come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione "... Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. ..."; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010).

Né può ritenersi che [REDACTED] abbia espresso una rinuncia implicita alla cittadinanza italiana all'atto del matrimonio, avvenuto nel 1918, posto che l'art. 7 della L. n. 555 del 1912 prevedeva espressamente una deroga al divieto di doppia cittadinanza per i nati in paesi che prevedevano il riconoscimento della cittadinanza straniera per lo jus soli, e che pertanto all'epoca l'interessato era cittadino italiano e brasiliano e la circostanza che venga menzionata solo la cittadinanza brasiliana nell'atto di matrimonio non equivale a ritenere la stessa come rinuncia alla cittadinanza italiana.

Quanto all'ulteriore eccezione del Ministero, relativa alle differenze fra le norme del codice civile del 1865, vigenti all'epoca della nascita dell'avo italiano, e la normativa successivamente introdotta con legge n. 555 del 1912, va premesso l'art. 4 del codice civile del Regno d'Italia del 1865 recitava "*E' cittadino il figlio di padre cittadino*", prevedendo, in accordo con la legislazione preunitaria e con la successiva disciplina introdotta nel 1912, che la cittadinanza italiana venisse trasmessa *iure sanguinis* in linea paterna, essendo solo residuali le ipotesi di acquisto in linea materna o *iure loci*,

disciplinate dai successivi artt. 5 e 7 (figlio nato nel Regno da padre che aveva perduto la cittadinanza italiana, figlio di padre o genitori ignoti).

Sulla base di tale normativa l'avo italiano acquistò la cittadinanza italiana al momento della nascita dal padre cittadino italiano, pur essendo nato all'estero, come si desume, peraltro, *a contrario*, dall'art. 6 cod. civ. 1865, citato, che stabiliva, al primo comma, che *Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento è riputato straniero.*

E' pacifico che il figlio dell'avo italiano acquistò con la nascita anche la cittadinanza brasiliana, in virtù della legislazione vigente nel Paese di residenza, che prevedeva l'acquisto della cittadinanza *iure loci*.

Diversamente da quanto dedotto dal Ministero dell'Interno tale acquisto non comportò, però, la perdita della cittadinanza italiana.

L'art. 11, comma 1, del codice civile del 1865 stabiliva, infatti, che la cittadinanza italiana si perdeva: 1) in caso di rinuncia espressa da parte del cittadino; 2) *da colui che abbia ottenuto la cittadinanza di paese estero*; 3) da colui che avesse accettato un impiego da un governo estero senza autorizzazione del governo italiano.

Il secondo comma dell'articolo citato prevedeva che perdessero la cittadinanza italiana anche la moglie ed i figli di chi avesse perso lo *status* di cittadino, salvo che avessero mantenuto la propria residenza in Italia.

Dall'insieme di tali norme risulta che il legislatore italiano mirava a mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare e ricollegava la perdita della cittadinanza italiana ad un'attività volontaria del capofamiglia, consistente nella rinuncia espressa o in un'attività incompatibile con il mantenimento dello *status* originario, non diversamente da quanto disposto nella legge n. 555 del 1912, che all'art. 8 stabiliva che *Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza; 2° chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza... 3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.*

In questo senso si espresse la Corte di Cassazione di Napoli nell'udienza del 5 ottobre del 1907, ove, a proposito della Grande Naturalizzazione, osservò che l'ottenimento della cittadinanza straniera, che ai sensi dell'art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell'interessato, e che dunque la perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l'effetto di un automatismo o di un comportamento meramente negativo del cittadino.

*Il difetto di dichiarazione contraria all'accettazione della cittadinanza brasiliana non soltanto era da ritenersi inefficace a provare la rinuncia alla nazionalità di origine, "ma violava altresì la libertà di scelta, in quanto vincolano alla forma negativa del silenzio l'espressione positiva di voler abbandonare l'antica cittadinanza ed acquistarne una nuova"*

*Né contraddice a cotesta teoria la possibilità di aversi nel medesimo tempo una duplice nazionalità, essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di*

*ciascuna di esse nel proprio territorio. Per le quali cose avendo la impugnata sentenza esaminato e deciso questo solo punto, se cioè la legge del Brasile, in tema di cittadinanza, avesse potuto derogare al codice civile italiano, le doglianze dei ricorrenti non hanno fondamento, e quindi vanno respinte" (Cass. Napoli, 5 ottobre 1907, cit.).*

Ne consegue che l'attribuzione della cittadinanza straniera *iure loci* non comportava la perdita della cittadinanza italiana acquisita *iure sanguinis*.

Sul punto va anche osservato che l'interpretazione delle norme del codice civile del 1865 proposta dalla parte resistente contraddice la finalità del legislatore dell'epoca, sopra evidenziata, di mantenere l'identità della cittadinanza all'interno del nucleo familiare, giacché avrebbe comportato che tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo *ius loci*, vale a dire la quasi totalità dei Paesi del continente americano, sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario dei loro genitori. Ciò, tra l'altro, in contrasto con la politica del governo italiano tesa a mantenere un legame con gli emigrati all'estero, considerati come una possibile risorsa per la nazione, tanto che il provvedimento di Grande Naturalizzazione, sopra citato, che tale legame tendeva a spezzare, suscitò una vivace reazione da parte delle autorità italiane, culminata in una nota di protesta rivolta al governo brasiliano, redatta dal governo italiano e sottoscritta anche dai governi spagnolo, portoghese ed austroungarico, che tale politica dividevano nei confronti dei propri cittadini emigrati.

Lo stesso Ministero dell'Interno ha peraltro più volte evidenziato, nelle proprie pubblicazioni sulla cittadinanza italiana, che le modifiche introdotte dalla legge del 1912 alle norme sulla cittadinanza del codice civile del 1865 riguardavano, oltre alle ipotesi di naturalizzazione degli stranieri residenti nel Regno, un'ulteriore facilitazione al mantenimento della cittadinanza italiana per i figli minori degli emigrati, contenuta nell'art. 7 della legge n. 555 del 1912, che, innovando rispetto al passato, consentiva che i predetti minori potessero mantenere la cittadinanza italiana nonostante la naturalizzazione dei genitori, ove avessero già acquisito la cittadinanza straniera *iure loci*, a differenza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, cod. civ. del 1865, che, come sopra esposto, stabiliva la perdita della cittadinanza di moglie e figli in caso di naturalizzazione del *pater familias*, tranne che nell'ipotesi di diversa residenza (si veda in questo senso [Circolare del Ministero dell'Interno K 31.9 del 27.5.1991](http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2003/marzo/doss-interno-cittadinanza.html) - Norme in materia di cittadinanza - Linee interpretative ed applicative; Ministero dell'Interno, *La cittadinanza Italiana, le normative, le procedure, le circolari* <http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2003/marzo/doss-interno-cittadinanza.html>).

Sulla base di quanto esposto, risulta che il figlio dell'avo mantenne la cittadinanza italiana e la trasmise *iure sanguinis* ai suoi discendenti.

Infine va anche ribadito che i ricorrenti hanno fornito la prova, mediante la produzione del certificato negativo di naturalizzazione che [REDACTED] non aveva acquistato la cittadinanza brasiliana; va poi rilevato che il cd. *principio di non contestazione*, di cui all'articolo 115 c.p.c., impone al convenuto/resistente di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore/ricorrente a fondamento della domanda, facendo della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti

per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

Alla luce di quanto sopra esposto, parte resistente si limita ad una generica affermazione circa una frequente falsificazione dei certificati negativi di naturalizzazione rilasciati dai Consolati all'uopo deputati, senza fornire alcuna prova o meglio alcuna concreta e sostanziale contestazione di quanto eccepito.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano.

In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano ██████████ prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.

Tuttavia nell'anno 2021 i ricorrenti hanno presentato al Consolato generale d'Italia a San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis Italiano iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti – in linea diretta di cittadino italiano. L'istanza è stata regolarmente accettata, protocollata dallo stesso Consolato, senza formulare successivamente alcuna osservazione. Ebbene la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il Consolato Generale d'Italia a San Paolo- voce "Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana", nell'anno 2020 aveva in corso la evasione di richieste formulate nel 2008-2009-2010; dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del Consolato Generale d'Italia a San Paolo viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.

Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

La novità e la complessità della questione trattata giustificano peraltro la dichiarazione dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

**P.Q.M.**

Il tribunale,

Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED]

[REDACTED] nato il [REDACTED], a Guarapari – ES, [REDACTED]

[REDACTED] nato il [REDACTED], a Guarapari – ES, sono cittadini italiani;

Ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16/06/2022

IL GIUDICE

dr.ssa Adele Pezone